

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RH.2015.17

Sentenza del 27 agosto 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione estradizionale presso il carcere Sennhof, 7000 Coira, rappresentato dall'avv. Roberto A. Keller,

Reclamante

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Slovenia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2
AIMP)

Fatti:

- A.** Il 20 febbraio 2014 il Giudice istruttore presso la Corte distrettuale di Koper (Slovenia) ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. I Kpr 60943/13) nei confronti di A. per il reato di rapina (art. 206 Codice penale sloveno). In sostanza, il predetto è sospettato di aver partecipato ad una rapina commessa il 14 settembre 2012 a Z. ai danni della banca B. che avrebbe fruttato un importo di EUR 283'805.34.
- B.** Il 27 febbraio 2014 autorità giudiziaria slovena ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del predetto (v. act. 1.3).
- C.** Mediante segnalazione del 5 marzo 2014, SIRENE Slovenia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 1.3).
- D.** Il 10 marzo 2014 il predetto è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Y. (BG/Italia) (v. act. 1.4).
- E.** Con decreto di convalida di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in esecuzione di mandato di arresto europeo e ordinanza di liberazione emessi il 12 marzo 2014, la Corte di appello di Brescia (Sezione seconda penale), rilevato che per gli stessi fatti per cui procederebbe l'autorità straniera sarebbe pendente un'indagine preliminare avanti la Procura di Bergamo, ha convalidato l'arresto di A. disponendone tuttavia l'immediata liberazione (v. act. 1.5).
- F.** Il 26 luglio 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia cantonale del Canton Grigioni (v. act. 4.2), la quale è sfociata nel fermo dell'estraddando lo stesso giorno. Interrogato il 27 luglio 2015 dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.3). In data 29 luglio 2015, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.5).
- G.** Il 27 luglio 2015 il Ministero della giustizia sloveno ha formalmente chiesto l'estraddizione del predetto (v. act. 4.4).

- H. Il 7 agosto 2015 l'extradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l'annullamento e richiedendo di essere immediatamente liberato, con l'obbligo di rientro in Italia (v. act. 1).

- I. Tramite osservazioni del 17 agosto 2015, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 4). Con replica del 20 agosto 2015, trasmessa per informazione all'UFG, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 5).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

- 1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'extradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

- 1.1 L'extradizione fra la Slovenia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 17 maggio 1995 per la Slovenia e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal suo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (RS 0.353.11), entrato in vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), entrato in vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

- 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza

(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2.

2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'extradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'extradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, n. 348 e segg.; STEFAN HEIMGARTNER, *Auslieferungsrrecht*, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera in

virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

- 2.2** La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'extradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (*ibidem*, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".
- 3.** Nel suo gravame, l'insorgente afferma di essere stato fermato dalle guardie di confine svizzere al valico di Poschiavo a La Motta domenica 26 luglio 2015. L'ordine di arresto in vista di estradizione gli sarebbe stato tuttavia intimato soltanto venerdì 31 luglio 2015 ossia ben cinque giorni dopo il fermo. La sua incarcerazione sarebbe quindi abusiva per principio, per cui egli andrebbe immediatamente liberato già solo per questo motivo.
- 3.1** Giusta l'articolo 46 AIMP, il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all'ufficio federale (cpv.1). Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'extradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo nel fermo (cpv.2).
- 3.2** In concreto, il reclamante è stato fermato il 26 luglio 2015. Il 29 luglio 2015, ossia nel termine di tre giorni cui sopra, l'UFG ha emesso l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Non facendo stato la data della notifica ma quella dell'emissione dell'ordine di cui sopra, la censura in questo ambito va respinta. Va del resto aggiunto che lo scadere del termine in questione non impedisce il mantenimento della detenzione provvisoria se le condizioni della detenzione estradizionale sono comunque adempite (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 347 pag. 352 nota 990, con la giurisprudenza citata).

4. Il reclamante afferma che, avendo l'Italia rifiutato la sua estradizione alla Slovenia in quanto i fatti da questa perseguiti sarebbero già oggetto di un'indagine condotta dalla Procura di Bergamo, la sua detenzione estradizionale a favore della Slovenia sarebbe inconcepibile. A suo dire, oltre a sussistere un preciso motivo ostativo al mandato di arresto, poiché in uno Stato membro dell'Unione europea sarebbe in corso un'azione penale per lo stesso fatto, non toccherebbe alla Svizzera evadere il conflitto di competenza tra l'Italia e la Slovenia. Tutt'al più, la Svizzera sarebbe tenuta a rispettare il ricorrente in Italia a disposizione delle sue competenti autorità giudiziarie, ma nulla più.

Ora, se il reclamante invoca una violazione del principio *ne bis in idem*, si rileva che tale censura è a questo stadio prematura e non pertinente alla presente procedura. Essa va semmai sollevata nella procedura d'extradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando la decisione di estradizione quando sarà pronunciata, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione (*supra* consid. 2.1). Il gravame in esame non appare tra quelli che portino a concludere che l'extradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP messo in relazione con gli art. da 2 a 5 AIMP. Di fatti, giusta l'art. 9 CEEstr, l'extradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato *definitivamente* giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti (v. anche art. 54 CAS nonché PAUL-LUKAS GOOD, Die Schengen-Assozierung der Schweiz, tesi di laurea, San Gallo 2010, pag. 93 e riferimenti). Nella fattispecie, non essendo in presenza di una sentenza definitiva in Italia a carico dell'estradando per i medesimi fatti oggetto di inchiesta in Slovenia, non si può concludere che l'extradizione risulti manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP.

5. Il reclamante sostiene di essere in ogni caso estraneo ai fatti addebitatigli nell'ambito del procedimento penale sloveno adducendo di essere in grado di produrre immediatamente un alibi, possibilità della quale peraltro le autorità che hanno operato l'arresto nemmeno gli avrebbero paventato, ciò che costituirebbe una grave violazione del suo diritto di essere sentito. Più precisamente, egli afferma che in data 14 settembre 2012 egli si trovava con la sua impresa in Italia su di un cantiere stradale in località X. (BG). La documentazione da lui prodotta, assunta nel contesto del procedimento penale italiano, lo dimostrerebbe inequivocabilmente.
- 5.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale

procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorché la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).

- 5.2** Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che l'estradando, subito dopo il suo arresto, ha potuto conferire con il suo avvocato, il quale ha potuto sicuramente informare il suo cliente della possibilità di fornire immediatamente un alibi (v. act. 4.2 pag. 2 e seg.), possibilità che è stata comunque utilizzata dinanzi all'UFG. Non spetta del resto all'autorità di esecuzione informare la persona arrestata di tale possibilità, per cui nessuna violazione del diritto di essere sentito è rilevabile. In realtà, il ricorrente si limita con il suo gravame a contestare i fatti imputatigli dall'autorità rogante senza fornire alcun elemento concreto che possa condurre questa Corte a considerare che sia data in maniera inequivocabile l'esistenza di un alibi. Egli afferma che in data 14 settembre 2012 si sarebbe trovato, con l'impresa di cui egli sarebbe titolare in Italia con il fratello C. (D. s.n.c, con sede ad W.), a lavorare in un cantiere stradale in località X. (BG). In tale cantiere avrebbero prestato attività lavorativa anche i signori E. e C. (fratelli del reclamante), F. (dipendente della ditta del reclamante) e G. (artigiano

indipendente). In loco, sarebbe stato presente anche H., committente dell'opera. Orbene, le dichiarazioni testimoniali rese da G., C., E., F. ed H. nell'ambito del procedimento penale a carico del reclamante in Italia non sono atte ad escludere in maniera inequivocabile un eventuale coinvolgimento del predetto nella rapina avvenuta in Slovenia. Le prime tre risultano essere state rilasciate da persone vicine all'estraddando, ciò che deve indurre a diffidare delle stesse, come previsto dalla giurisprudenza di cui sopra. Per quanto riguarda invece H., egli ha dichiarato di non poter affermare con certezza che il signor A. sia stato presente in cantiere tutta la giornata del 14 settembre 2012 (v. atto 19, pag.3, prodotto dal reclamante).

In definitiva, non essendovi elementi immediatamente disponibili che permettano di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.

6.

6.1 Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estraddizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estraddizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

6.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrot-

tamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenni, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiate all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estraddando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.-- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

- 6.3** Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. Cittadino italiano, il reclamante risiede in Italia, nella provincia di Bergamo, dove risulta titolare, assieme ad un fratello, di un'impresa di costruzioni edili con sede a W. (v. act. 1 pag. 8). I legami che egli presenta in effetti con il territorio elvetico appaiono inesistenti, ciò che non è d'altronde neppure contestato dal reclamante stesso, il quale nemmeno perora l'assenza del pericolo di fuga. Essendo quest'ultimo evidente, la detenzione estradizionale va confermata.
- 7.** Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estraddando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estraddando e nemmeno di ordinare misure cautelari sostitutive.

- 8.** In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 28 agosto 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Roberto A. Keller
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricasazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defaticante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).